



IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Comune di Trani

PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI

Medaglia d'argento al Merito Civile

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

CON I POTERI: DELLA GIUNTA COMUNALE [X]
DEL CONSIGLIO COMUNALE [ ]

Table with 2 columns: N. 1 del Reg. and Data: 27/01/2015; Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLO STADIO COMUNALE SITO IN VIA SUPERGA. ATTO DI INDIRIZZO AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 7 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'USO E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

L'anno duemilaquindici, il giorno 27 del mese di gennaio alle ore 15.30 nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott.ssa Maria Rita IACULLI

nominato con Decreto del 22 gennaio 2015 n. 998, alla presenza del Segretario Generale, Avv. Donato Susca ha adottato la seguente deliberazione:

## IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

PREMESSO che:

- nell'ambito delle funzioni delegate ai Comuni ai sensi dell'art.60 del D.P.R. 24.7.1977, n°616, questo Ente provvede alla gestione degli impianti sportivi comunali, tra i quali è compreso lo Stadio sito in via Superga;
- tale servizio è configurabile, come statuito dal comma 1 dell'art.112 della legge n°267/2000, quale *attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale*;
- con deliberazione n°130 del 1°8.2014 il Consiglio Comunale ha approvato il "Regolamento per la disciplina dell'uso e della gestione degli impianti sportivi comunali";

RILEVATO che tale Regolamento classifica come "senza rilevanza imprenditoriale" tutti gli impianti sportivi comunali e, in particolare, lo Stadio comunale sito in via Superga;

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende procedere alla concessione in uso e gestione dello Stadio comunale con le modalità previste dall'art.6 dello stesso Regolamento, che consente la facoltà di avvalersi, per l'individuazione del concessionario, delle procedure stabilite dall'art.19 della L.R.n°33/2006 che, al comma 2, recita: "*La gestione degli impianti sportivi è affidata dagli enti territoriali proprietari, in via preferenziale, favorendone l'aggregazione, a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, società e associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall'art.90 della Legge n°289/2002 e successivi Regolamenti attuativi*";

RITENUTO, ai sensi del comma 7 dello stesso art.6 del Regolamento citato, di definire le seguenti fattispecie:

- a) indicazione degli oneri gestionali e di manutenzione ordinaria;
- b) indicatori di efficienza gestionale;
- c) entità del canone ricognitorio;
- d) durata della concessione;

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce mero indirizzo ai sensi del citato art.6 del Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali e, pertanto, non è soggetto ai pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. n°267/2000;

Con i poteri della Giunta Comunale;

## DELIBERA

1) di adottare il presente provvedimento quale atto di indirizzo ai sensi del comma 7 dell'art.6 del "Regolamento per la disciplina dell'uso e della gestione degli impianti sportivi comunali" approvato con deliberazione consiliare n°130 del 1°8.2014;

2) di definire come di seguito precisato gli oneri gestionali e di manutenzione ordinaria:

a) oneri gestionali:

- custodia dell'immobile;
- fornitura di beni e servizi necessari a garantire il buon funzionamento dell'impianto;
- sistemazione ordinaria del terreno di gioco per rendere possibile la pratica sportiva;
- pulizia degli spogliatoi, dei locali e delle aree di pertinenza del campo di gioco, inclusi gli spazi destinati al pubblico;
- regolazione dell'utilizzo del campo di calcio per consentirne il più ampio accesso e la piena fruizione da parte dell'utenza;
- pagamento dei canoni e dei consumi di luce, gas, acqua e fogna;
- nomina dell'addetto alla sicurezza dell'impianto ai sensi del D.Lgs. n°81/2008;

b) manutenzione ordinaria:

- riparazione e mantenimento di rivestimenti e pavimenti interni;
- riparazione di infissi e serramenti interni ed esterni;
- riparazione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
- riparazione di tutte le apparecchiature elettriche installate;
- riparazione e/o sostituzione parziale di reti idriche ed elettriche all'interno dell'impianto sportivo;
- riparazione e/o sostituzione di parti dell'impianto di irrigazione del campo di calcio;
- sostituzione di lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione;
- verifica periodica delle postazioni antincendio e la sostituzione delle parti usurate che possano comprometterne il funzionamento;
- verniciatura periodica dei pali in ferro, delle reti e dei cancelli di recinzione esterni ed interni ed il loro ripristino in caso di danneggiamenti;
- riparazione e mantenimento del manto erboso e delle aree esterne ad esso, ivi compresa la tracciatura del campo di calcio;
- la riparazione ed eventuale sostituzione di tutte le parti mobili del campo di calcio (porte, reti, bandierine, panchine, etc.);
- diserbamento delle aree circostanti il terreno di gioco, al fine di prevenire infestazioni e contaminazioni del manto erboso;
- smaltimento dei rifiuti raccolti all'interno dello Stadio, ivi compresa l'erba prodotta dalla rasatura del terreno di gioco;

3) di definire come di seguito precisato gli indicatori di efficienza gestionale:

- esperienza nella gestione di impianti sportivi e, in particolare, nella gestione di impianti per il gioco del calcio;
- esperienza nell'organizzazione di manifestazioni sportive;
- qualificazione degli istruttori posti a disposizione dell'utenza
- livello di attività agonistica svolta;
- attività sportive, ricreative ed educative rivolte a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani, ed agevolazioni loro riservate per l'accesso all'impianto;
- anzianità di affiliazione a Federazioni sportive nazionali ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- miglioramento del servizio, sia in termini di prestazioni, sia in termini di investimenti su strutture ed attrezzature;

4) di dare atto che le attività elencate ai precedenti punti 2) e 3), devono ritenersi non esaustive, essendo rimessa ai Dirigenti competenti ogni altra valutazione tecnica ed amministrativa, riguardante fattispecie analoghe a quelle elencate;

5) di fissare in € 1.200,00 (milleduecento) il canone ricognitorio da versare al Comune di Trani per ciascuna annualità;

6) di stabilire in anni tre la durata della concessione, rinnovabile annualmente fino ad un massimo di tre anni;

7) di demandare al Dirigente competente l'adozione degli atti gestionali finalizzati a dare avvio alle procedure di evidenza pubblica per la concessione in uso e gestione dello Stadio comunale;

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n°276/2000.



*Città di Trani*  
*Medaglia d'Argento al Merito Civile*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'USO E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

**PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**TITOLO I – GENERALITÀ**

Art.1 – Oggetto e finalità

**PARTE II – USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

**TITOLO I – AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Art. 2 – Concessione di impianti sportivi comunali

Art. 3 – Classificazione degli impianti sportivi comunali

Art. 4 – Modalità di gestione degli sportivi impianti comunali

**TITOLO II – MODALITÀ DI GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RILEVANZA IMPRENDITORIALE**

Art. 5 – Appalto a terzi

**TITOLO III – MODALITÀ DI GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE**

Art. 6 – Concessione in uso e gestione

Art. 7 – Disposizioni comuni ai contratti di appalto a terzi o concessione in uso e gestione

**TITOLO IV – GESTIONE DIRETTA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE**

Art. 8 – Gestione diretta – Assegnazione d'uso e utilizzo temporaneo

Art. 9 – Concessione di impianti sportivi scolastici

Art. 10 – Norme generali sul sistema tariffario

Art. 11 – Utilizzo a titolo gratuito

**TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI IN ORDINE ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Art. 12 – Modalità di utilizzo degli impianti

Art. 13 – Attività di controllo

Art. 14 – Attrezzature

Art. 15 – Accesso al pubblico

Art. 16 – Pubblicità

Art. 17 – Spogliatoi – Magazzini

Art. 18 – Divieti

Art. 19 – Altri obblighi dell'assegnatario

Art. 20 – Osservanza di norme

Art. 21 – Salvaguardia del Comune – Revoca assegnazione

Art. 22 – Obblighi degli utilizzatori – Responsabilità

Art. 23 – Danni

Art. 24 – Sanzioni

Art. 25 – Reclami

Art. 26 – Abrogazione di norme

**PARTE I**  
**DISPOSIZIONE GENERALI**

**TITOLO I**  
**GENERALITÀ**

**ART. 1**  
**Oggetto e finalità**

- 1) Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.
- 2) Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
- 3) Gli impianti sportivi comunali rientrano tra i beni del patrimonio indisponibile del Comune, ex art.826, ultimo comma, codice civile essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse proprio dell'intera collettività allo svolgimento delle attività e discipline sportive.

**PARTE II**  
**USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

**TITOLO I**  
**AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI**

**ART. 2**  
**Concessione di impianti sportivi comunali**

- 1) Gli impianti sportivi del Comune di Trani e le attrezzature in essi esistenti, debitamente inventariate, sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati ad uso pubblico ai fini sportivi – amatoriali, di base, agonistici e di vertice – ovvero, qualora compatibili, al fine di altre attività di promozione sociale, culturale, educativa, ricreativa.
- 2) La gestione degli impianti sportivi è affidata, in base a procedure di evidenza pubblica, in via preferenziale, favorendone l'aggregazione, a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, società e associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall'articolo 90 della Legge n.289/2002 e successivi regolamenti attuativi e ad associazioni di volontariato iscritte all'apposito Albo Regionale, che nel progetto educativo prevedano attività artistico-motorie.
- 3) La concessione è rilasciata dietro pagamento di un canone ricognitorio, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3, comma 66, della Legge n. 549/95 e successive modifiche ed integrazioni, e alla Legge della Regione Puglia del 4 dicembre 2006, n. 33, avente ad oggetto: "*Norme per lo sviluppo dello sport per tutti*".
- 4) Il Comune di Trani promuove, coordina e disciplina l'utilizzo degli impianti sportivi e adotta i provvedimenti necessari per il loro armonico impiego, nell'ambito delle vigenti disposizioni di Legge e degli obiettivi definiti dall'Amministrazione Comunale.

**ART. 3**  
**Classificazione degli impianti**

- 1) Con riferimento alle disposizioni contenute nelle specifiche normative, il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento a soggetti terzi della gestione dei seguenti impianti sportivi del Comune di Trani:

TIPO DI IMPIANTO - Ubicazione	CLASSIFICAZIONE
Stadio comunale -Via Superga	senza rilevanza imprenditoriale
Campo di calcio - Via Imbriani	senza rilevanza imprenditoriale

Palazzetto dello sport - Via Giovanni Falcone	senza rilevanza imprenditoriale
Palestra tensostatica - Via Superga	senza rilevanza imprenditoriale
Pista di pattinaggio - Via Giovanni Falcone	senza rilevanza imprenditoriale
<b>PALESTRE SCOLASTICHE</b>	
S.E. "E. De Amicis" - via N. De Roggiero	senza rilevanza imprenditoriale
S.E. "Mons. Petronelli" - via Mons. F. Petronelli	senza rilevanza imprenditoriale
S.E. "Antonio Cezza" - via Grecia	senza rilevanza imprenditoriale
S.E. "G. D'Annunzio" - via Pedaggio Santa Chiara	senza rilevanza imprenditoriale
S.E. "Papa Giovanni 23°" - via Papa Giovanni 23°	senza rilevanza imprenditoriale
S.E. "Giovanni Beltrani" - via Giorgio La Pira	senza rilevanza imprenditoriale
S.M. "Gen. Ettore Baldassarre" - piazza Dante	senza rilevanza imprenditoriale
S.M. "Giovanni Bovio" - via Imbriani	senza rilevanza imprenditoriale
S.M. "Orazio Palumbo" - via Simone De Bello	senza rilevanza imprenditoriale
S.M. "Giustina Rocca" - piazza Natale D'Agostino	senza rilevanza imprenditoriale

- 2) Ai fini della tipologia di classificazione si intendono:
- Per impianti **senza rilevanza imprenditoriale** quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;
  - Per impianti **aventi rilevanza imprenditoriale** quelli che sono atti a produrre utili.

#### ART. 4

#### Modalità di gestione degli impianti

- 1) Le tipologie di gestione degli impianti sportivi che potranno essere utilizzate sono le seguenti:
- a) appalto a terzi, per impianti la cui operatività, per la specificità e complessità tecnico-funzionale, richieda particolari competenze gestionali, garantibili da soggetti a ciò abilitati per peculiari comprovate attitudini o attività svolte nell'ambito sportivo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 della Legge della Regione Puglia del 4 dicembre 2006, n. 33, avente ad oggetto: "*Norme per lo sviluppo dello sport per tutti*";
  - b) concessione in uso e gestione;
  - c) gestione diretta.
- 2) Nell'ambito della gestione diretta potranno, all'occorrenza, essere attivate prestazioni di servizio per l'esecuzione delle attività necessarie.
- 3) Il Comune di Trani valuta e determina le forme e le modalità di gestione degli impianti in ordine all'economicità, convenienza, ricaduta territoriale e l'opportunità di attivare, in ossequio ai principi di legge, differenti forme di collaborazione atte a valorizzare l'apporto dell'associazionismo sportivo locale.

### TITOLO II

#### MODALITÀ DI GESTIONE DI IMPIANTI A RILEVANZA IMPRENDITORIALE

#### ART. 5

#### Appalto a terzi

- 1) Il Comune di Trani ha la facoltà di esternalizzare la gestione di impianti sportivi di sua proprietà affidandone la gestione a terzi mediante procedura di evidenza pubblica nelle forme previste dalla legislazione vigente.
- 2) Il capitolato speciale d'appalto, oltre a prevedere le norme disciplinanti i rapporti tra il Comune ed il gestore, dovrà prevedere, nei termini del presente Regolamento quanto segue:
  - a) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
  - b) clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
  - c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;
  - d) il pagamento da parte del gestore di tutte le utenze, dei consumi e degli oneri di gestione;
  - e) le condizioni onerose e le modalità per l'eventuale sfruttamento degli spazi pubblicitari negli impianti sportivi;
  - f) gli specifici oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del gestore;

- g) riserva assoluta ed inderogabile a favore della/e Società Sportive cittadine di fasce orarie, ivi comprese quelle relative allo svolgimento di tutte le gare casalinghe.
- 3) Il gestore potrà organizzare le attività nel rispetto dei massimi tariffari previsti nel capitolato speciale d'appalto.

### TITOLO III

#### MODALITA' DI GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

#### ART. 6

#### Concessione in uso e gestione

- 1) Il Comune di Trani ha facoltà, a seguito procedure di evidenza pubblica, di concedere in uso e gestione annuale o pluriennale impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale. La gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale può essere concessa a Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Associazioni sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
- 2) La concessione è rilasciata dietro pagamento di un canone ricognitorio, comprensivo della concessione gratuita al concessionario della pubblicità negli spazi interni all'impianto e dell'utilizzo di eventuali spazi adibiti a bar o punti di ristoro, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3, comma 66, della Legge n. 549/95 e successive modifiche ed integrazioni, e alla Legge della Regione Puglia del 4 dicembre 2006, n. 33, avente ad oggetto: *"Norme per lo sviluppo dello sport per tutti"*.
- 3) Ai fini dell'ammissione alle procedure di evidenza pubblica di cui al primo comma sarà necessaria l'iscrizione al Registro delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche del C.O.N.I., di cui al D.Lgs. n. 242/99, all'art. 90 della Legge n. 289/2002, alla Legge n. 186/2004 e alla Deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 349/2009. Nella formazione delle graduatorie per l'affidamento degli impianti sportivi dovrà tenersi conto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, della L.R. n. 33/2006, dei seguenti requisiti da parte dei soggetti richiedenti:
  - a) rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo dell'impianto sportivo e alle attività sportive, alle attività motorie e ludico-ricreative in esso applicabili;
  - b) esperienza nella gestione di impianti sportivi e nell'organizzazione di manifestazioni sportive;
  - c) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
  - d) livello di attività svolta;
  - e) attività sportiva, ricreativa ed educativa svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
  - f) anzianità di affiliazione a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e discipline associate per lo svolgimento dell'attività sportiva oggetto dell'affidamento;
  - g) numero di tesserati per attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.
- 4) La buona gestione e conduzione dell'impianto in concessione, senza pregiudizio per il patrimonio sportivo comunale, è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della concessione.
- 5) Le tariffe di utilizzo degli impianti saranno quelle stabilite nel tariffario predisposto dagli uffici competenti ed approvato dalla Giunta Comunale.
- 6) Le concessioni di cui al presente articolo dovranno prevedere:
  - a) l'introduzione di indicatori di efficienza gestionale;
  - b) la riserva per gli usi scolastici;
  - c) la riserva per gli eventuali spazi da assegnare in uso secondo il presente Regolamento;
  - d) la riserva per attività sociali promosse o patrocinate dal Comune di Trani;
  - e) la stipula di adeguate polizze assicurative a carico del concessionario;
  - f) obbligo da parte del concessionario di comunicare al Comune eventuali difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte degli utenti;
  - g) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze, dei consumi e di ogni onere gestionale;
  - h) gli specifici oneri di manutenzione ordinaria a carico del concessionario;
  - i) l'entità del canone ricognitorio.
- 7) La Giunta Comunale definisce propria con deliberazione apposito indirizzo propedeutico alla procedura di evidenza pubblica, in ordine:
  - a) all'indicazione degli oneri gestionali e di manutenzione ordinaria;
  - b) agli indicatori di efficienza gestionale;
  - c) all'entità del canone ricognitorio;

- d) alla durata della concessione, di norma triennale, eventualmente rinnovabile annualmente fino ad un massimo di anni tre, previa verifica della convenienza economica e del pubblico interesse.
- 8) Qualora in occasione del primo bando per l'assegnazione in concessione non pervengano proposte per la gestione dell'impianto, si procederà a nuovo bando con la sola esclusione del canone ricognitorio.

#### **ART. 7**

##### **Disposizioni comuni ai contratti di appalto a terzi o concessione in uso e gestione**

- 1) Di norma il canone per appalto a terzi corrisponde a quello di mercato, mentre il canone per la concessione in uso e gestione è rilasciata dietro pagamento di un canone ricognitorio, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3, comma 66, della Legge n. 549/95 e successive modifiche ed integrazioni, e alla Legge della Regione Puglia del 4 dicembre 2006, n. 33, avente ad oggetto: *"Norme per lo sviluppo dello sport per tutti"*.
- 2) Normalmente la concessione in uso e gestione segue la procedura dell'evidenza pubblica salvo i casi in cui i gli impianti sportivi siano ruderi fatiscenti ed il Comune abbia ricevuto la proposta da parte di terzi di ristrutturazione dell'impianto finalizzata all'utilizzo dello stesso, sempre nei limiti del vincolo di destinazione, per un congruo numero di anni dopo i quali il bene rientra, così come ristrutturato, nella piena disponibilità del Comune di Trani senza che nulla sia dovuto al concessionario. In tali casi il canone di concessione dovuto durante tutto il periodo di utilizzo del bene si intenderà compensato dalle spese sostenute per la ristrutturazione fino alla loro concorrenza. A tal fine la proposta di ristrutturazione dovrà essere corredata da perizia di spesa per la ristrutturazione e relativo piano economico-finanziario.
- 3) Parimenti è facoltà dell'Amministrazione avvalersi di quanto previsto nel precedente comma 2 anche nelle ipotesi in cui proceda alla concessione e/o appalto a terzi di impianti sportivi che necessitano di interventi di ristrutturazione mediante procedure di evidenza pubblica. In tal caso nel bando di gara dovranno essere indicati puntualmente i lavori di ristrutturazione finalizzati all'utilizzo del medesimo impianto sportivo e relativo importo, allegando relativo computo metrico sviluppato dalla competente Area Lavori Pubblici - Manutenzioni.

#### **TITOLO IV**

##### **GESTIONE DIRETTA DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE**

#### **ART. 8**

##### **Gestione diretta - Assegnazione d'uso e utilizzo temporaneo**

- 1) L'assegnazione d'uso temporanea è rilasciata dal Dirigente dell'Area cui è assegnato l'impianto sportivo, nel rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente e potrà essere concessa nelle seguenti forme:
- Stagionale: attività che abbraccia, di norma, con più di un appuntamento mensile, un intero anno sportivo;
  - Periodica: attività di norma ricorrente nell'arco dell'anno;
  - Saltuaria: attività sporadica, normalmente esaurita in limitate occasioni.
- 2) L'assegnazione in uso temporanea degli impianti è sottoposta alle norme ed agli obblighi del presente Regolamento e al pagamento della tariffa prevista ed approvata dalla Giunta Comunale.
- 3) L'assegnazione da parte del Dirigente non viene disposta nel caso di crediti vantati dal Comune nei confronti del richiedente.

#### **ART. 9**

##### **Concessione di impianti sportivi scolastici**

- 1) La concessione di impianti sportivi scolastici è regolata dalle specifiche norme che disciplinano la materia: art.96, comma 4, D.Lgs. n°297 del 16.4.1994; artt. 33 e 50 Decreto M.P.I. 1.2.2001, n°44.
- 2) Possono accedere agli impianti sportivi scolastici di proprietà comunale le Associazioni sportive dilettantistiche locali, senza scopo di lucro, affiliate al C.O.N.I. o ad enti di promozione sportiva e le associazioni culturali o di volontariato che nel progetto educativo prevedano attività artistico-motorie.

- 3) L'uso degli impianti sportivi scolastici, ai sensi dell'art.15 della L.R. n°33 del 4.12.2006 è disciplinato, oltre che dal presente Regolamento, da apposite convenzioni intercorrenti tra il Comune di Trani e le istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale cui gli stessi impianti sono assegnati.

## ART. 10

### Norme generali del sistema tariffario

- 1) Tutti gli impianti sportivi comunali vengono assegnati previo il pagamento della tariffa determinata dall'Amministrazione Comunale. La Giunta Comunale determina la tariffa oraria per l'uso temporaneo degli impianti sportivi comunali attenendosi alla valutazione dell'incidenza a bilancio dei relativi costi gestionali, con possibilità di articolare la medesima tenendo conto di tutti o parte dei seguenti elementi:
- tipologia dell'impianto;
  - età dell'utenza;
  - tipologia dell'attività, con riferimento al numero dei fruitori;
  - fascia oraria di utilizzo;
  - altri elementi coordinati ai predetti;
  - altri elementi dettati da nuove esigenze.
- 2) Il pagamento della tariffa per l'assegnazione degli impianti deve essere effettuato anticipatamente e comunque non oltre il penultimo giorno lavorativo precedente l'attività.
- 3) Qualora la concessione richiesta abbia carattere stagionale, il pagamento della relativa tariffa potrà essere frazionato in quote. In tal caso la riscossione avviene mediante pagamento di un importo annuale rapportato alle ore di utilizzo richieste, frazionabile in tre rate come segue:
- 1^ rata: entro il 30 novembre per un importo almeno pari ad un mese di utilizzo;
- 2^ rata: entro il 28 febbraio a saldo della differenza effettivamente dovuta sino a tale data, con l'aggiunta di un ulteriore importo almeno pari ad un mese di utilizzo;
- 3^ rata: entro il 30 giugno a saldo della differenza effettivamente dovuta per l'intera stagione.
- 4) L'assegnatario deve conservare copia dell'avvenuto pagamento. Il mancato pagamento della tariffa entro i termini indicati ovvero l'omessa presentazione della ricevuta di versamento, comporta il diniego o la revoca dell'assegnazione, previa diffida.
- 5) Per il mancato utilizzo dell'impianto, già regolarmente autorizzato, per motivi non dipendenti dal richiedente, sarà consentito il recupero della seduta non effettuata e/o del periodo di mancata utilizzazione, compatibilmente con le assegnazioni già disposte.
- 6) Qualora il mancato utilizzo sia dovuto a cause dipendenti dall'utilizzatore non sarà consentito il recupero a titolo gratuito e l'Amministrazione recupererà il 50% della tariffa versata a titolo di rimborso spese. Il restante 50% della tariffa sarà recuperato dall'assegnatario in occasione di successive autorizzazioni.
- 7) Sono esentate dal pagamento delle tariffe le associazioni sportive affiliate a Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico.

## ART. 11

### Utilizzo a titolo gratuito

- 1) L'uso degli impianti sportivi del Comune di Trani è a titolo gratuito nei seguenti casi:
- attività sportive e manifestazioni culturali e ricreative, organizzate direttamente dall'Amministrazione, da Associazioni di volontariato iscritte all'Albo Regionale, e da Enti pubblici ed Istituzioni religiose, previa autorizzazione del Comune;
  - attività sportive ed extra sportive promosse da scuole pubbliche di ogni ordine e grado, secondo programmi e modalità concordati con il soggetto consegnatario dell'impianto sportivo;
  - attività aventi scopo sociale e/o benefico, autorizzate dalla Giunta Comunale, con ingresso libero e, se con ingresso a pagamento, con incasso devoluto totalmente a scopo di beneficenza;
  - svolgimento di tutte le fasi dei Giochi della Gioventù indetti dal C.O.N.I., in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca e degli Enti locali;
  - attività sportive organizzate dal C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) ed associazioni affiliate, nonché da Associazioni di volontariato iscritte all'Albo Regionale o da ONLUS che operano a favore di soggetti svantaggiati.

- 2) Nei casi su indicati restano invariati gli obblighi assicurativi indicati al punto 9 del successivo art.12.

## TITOLO V – DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

### ART. 12

#### Modalità di utilizzo degli impianti

- 1) Gli utenti sono tenuti ad osservare la massima correttezza nell'uso delle strutture sportive, delle attrezzature e dei servizi; ad indossare tenute e calzature eventualmente prescritte per ciascuna disciplina sportiva, purché compatibile con la destinazione d'uso dell'impianto e a non espletare attività diverse da quelle per cui è stata accordata la concessione.
- 2) Possono accedere agli impianti ed ai servizi annessi solo gli utenti che abbiano avuto l'autorizzazione che dovrà essere sempre custodita dal referente del gruppo sportivo durante lo svolgimento delle attività.
- 3) Per gli studenti di ogni ordine e grado, l'ingresso e la permanenza nell'impianto è consentito se accompagnati da un insegnante della scuola, appositamente incaricato dal Dirigente scolastico.
- 4) L'ingresso agli spogliatoi e ai campi da gioco per gli allenamenti e le competizioni è limitato alla persone espressamente autorizzate dai competenti regolamenti federali, qualora esistenti, ovvero ai soggetti impegnati nell'attività per cui è stata rilasciata la concessione.
- 5) L'uso degli impianti, sia per le manifestazioni sportive, sia per quelle extrasportive compatibili, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza.
- 6) È a carico dell'assegnatario ogni onere circa le eventuali autorizzazioni o adempimenti in ordine alle attività previste, quali agibilità, licenze, presenza di personale medico/paramedico, forza dell'ordine, del soccorso, personale di biglietteria, di accoglienza pubblico, nonché ogni e qualsiasi forma di controllo del regolare espletamento dell'attività e di conformità alla prescrizioni imposte nelle autorizzazioni.
- 7) Costituisce specifico compito dell'assegnatario, che se ne assume i relativi oneri, dotarsi di ogni dispositivo e/o adempimento previsto dalla normativa in materia di sicurezza in conformità del vigente e futuro quadro normativo/regolamentare.
- 8) Il Comune di Trani è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente alla mancata osservanza di ciascuna delle norme di cui al presente Regolamento, in particolare di quelle del presente articolo, oltre ad eventuali responsabilità per difforme accesso del pubblico, per fatti imputabili a qualsiasi tipo di presenza di spettatori e, comunque, ad ogni irregolarità o non conformità dello svolgimento delle attività in ciascun impianto. Il titolare dell'assegnazione risponde, altresì, di eventuali inadempienze, ovvero di danni da rifondersi al Comune, anche qualora prodotti da squadre ospitate per l'effettuazione di attività o dal relativo pubblico.
- 9) Al concessionario è fatto obbligo di munirsi di polizza per la responsabilità civile verso terzi e di assicurare gli utenti per il rischio di infortunio riveniente dall'esercizio di attività sportiva, nonché di prestare cauzione ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n°304 del 27.9.2002, a garanzia di danni arrecati alle strutture sportive durante la loro utilizzazione a qualsiasi titolo.

### ART. 13

#### Attività di controllo

- 1) Il Comune di Trani ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo dei propri funzionari degli Uffici interessati, quali Sport, LL.PP. e Patrimonio.
- 2) Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente e senza alcun preavviso, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.

### ART. 14

#### Attrezzature

- 1) Tutti gli attrezzi, palloni, indumenti ed altro materiale necessario all'attività sportiva praticata dagli utenti, di proprietà degli stessi o delle società sportive assegnatarie, non possono essere depositati nei locali dei singoli impianti, salvo espressa autorizzazione e senza ulteriore responsabilità a carico del gestore, dell'appaltatore o della scuola, nonché del Comune di Trani.

## **ART. 15**

### **Accesso del pubblico**

- 1) L'accesso del pubblico alle strutture allo stesso destinate è consentito esclusivamente ove la competente commissione abbia provveduto, qualora dovuto, al rilascio dell'attestazione di agibilità.
- 2) È a carico dell'assegnatario assicurarsi che il numero degli spettatori sia conforme e nei limiti consentiti.

## **ART. 16**

### **Pubblicità**

- 1) Negli impianti sportivi è vietata la pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno degli impianti che nelle aree esterne ad essi pertinenti, se non preventivamente autorizzata dal Comune, ed è consentita previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.
- 2) Fatto salvo l'obbligo di cui al precedente comma 1), si stabilisce che il contratto tra il concessionario dell'impianto e il soggetto terzo, autore del messaggio pubblicitario, deve essere tempestivamente inviato all'Amministrazione concedente.
- 3) In linea generale si stabilisce che il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori, né poter essere divelto e usato come arma impropria.
- 4) Il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle medesime installazioni possano derivare a terzi, esonerando il Comune da ogni eventuale e qualsiasi responsabilità.
- 5) L'Amministrazione concedente ha il diritto di far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari, o ad esporre cartellonistica.
- 6) Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con l'Amministrazione, recante, dopo la dicitura "Comune di Trani", l'indicazione del concessionario, l'orario di apertura e chiusura, le discipline sportive e le agevolazioni applicate, nonché gli eventuali orari di apertura degli impianti, riservati a particolari categorie sociali.

## **ART. 17**

### **Spogliatoi – Magazzini**

- 1) L'uso degli spogliatoi è limitato alla durata delle gare e degli allenamenti, al termine dei quali i locali dovranno essere lasciati completamente liberi e puliti.
- 2) Alle associazioni ed agli enti che usufruiranno degli impianti per lunghi periodi, potranno essere assegnati, dietro formale richiesta scritta, magazzini e locali idonei esistenti negli stessi, esclusivamente per la custodia ed il rimessaggio degli attrezzi. L'assegnazione è fatta mediante la sottoscrizione di specifico atto di concessione in uso, limitatamente al numero dei locali disponibili e tenuto conto delle effettive necessità ed esigenze dei richiedenti.
- 3) Il Dirigente dell'Area comunale consegnatario dell'impianto, valutate le domande, provvederà all'assegnazione di detti locali attraverso un atto di concessione in uso, previo versamento della cauzione per eventuali danni alle strutture.
- 4) Per gli attrezzi ed i materiali sportivi conservati nei magazzini, ogni tipo di responsabilità è ad esclusivo carico degli assegnatari.

## **ART.18**

### **Divieti**

- 1) È fatto assoluto divieto di introdurre animali di qualsiasi specie all'interno degli impianti sportivi o delle strutture annesse, ad eccezione dei cani guida per non vedenti e di deroghe in caso di manifestazioni specifiche.
- 2) È, inoltre, vietato:
  - fumare in tutti gli impianti;
  - trattenersi negli spogliatoi oltre i normali tempi di vestizione e pulizia;
  - accedere a locali di eventuali scuole adiacenti all'impianto;
  - introdurre ed usare attrezzi o eseguire esercizi o attività che non siano compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto o che possano causare danni alle sue infrastrutture;

- abbandonare, nei locali degli impianti, attrezzature, indumenti e oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare gli impianti, i servizi, gli spogliatoi e ogni altro spazio di pertinenza libero dalle proprie cose.
- 3) Tutto ciò che verrà installato provvisoriamente negli impianti sportivi non dovrà essere fissato o ancorato a muri, porte, soffitti, pavimenti e dovrà essere sgomberato con le modalità e nei termini fissati nella autorizzazione dell'amministrazione Comunale.

#### **ART. 19**

##### **Altri obblighi dell'assegnatario**

- 1) Qualora l'impianto sia gestito direttamente dal comune, l'assegnatario d'uso temporaneo è responsabile e obbligato a garantire:
- a) la sorveglianza degli impianti nel corso della propria attività;
  - b) il riordino, a fine utilizzazione, degli spogliatoi e delle attrezzature impiegate.

#### **ART. 20**

##### **Osservanza di norme**

- 1) È fatto obbligo all'assegnatario di osservare e fare osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze emanate che abbiano attinenza con l'utilizzo di impianti pubblici.
- 2) Ulteriori norme comportamentali e protocolli d'uso più specifici possono essere dettati, in sintonia con il presente Regolamento, per la singolarità di taluni impianti e/o eventi.

#### **ART. 21**

##### **Salvaguardia del Comune – Revoca assegnazione**

- 1) L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti. Il comune è inoltre sollevato dalle responsabilità in ordine all'utilizzo degli impianti sportivi da parte di concessionari, assegnatari ed utilizzatori.
- 2) Il Comune di Trani si riserva la facoltà di revocare le assegnazioni, sospenderle o modificarne i termini, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per consentire lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecnico o di sicurezza.

#### **ART. 22**

##### **Obblighi degli utilizzatori – Responsabilità**

- 1) L'assegnatario o i concessionari a qualsiasi titolo sono garanti dell'applicazione integrale delle norme contenute nel presente Regolamento.
- 2) L'assegnatario d'uso temporaneo sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza della concessione dell'impianto, sollevando conseguentemente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta.

#### **ART. 23**

##### **Danni**

- 1) Gli utilizzatori sono direttamente responsabili di ogni danno che possa essere arrecato alle attrezzature ed ai servizi degli impianti sportivi, anche se commessi da atleti e persone ospitate negli impianti loro concessi.
- 2) L'Amministrazione, in relazione all'entità del danno arrecato, potrà rivalersi sul deposito cauzionale istituito con deliberazione della Giunta comunale n°304 del 27.9.2002 ed eventuali sue modifiche, fatta salva l'azione risarcitoria specifica per danni eccedenti il valore del deposito.

#### **ART.24**

##### **Sanzioni**

- 1) L'eventuale infrazione a una delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sarà sanzionata, ferma restando la responsabilità civile o penale a carico del concessionario dell'uso, mediante

applicazione di una penalità, da determinarsi da parte del Dirigente dell'Area consegnatario dell'impianto, tra l'importo minimo di €.300,00 e l'importo massimo di €.5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, secondo la casistica puntualmente specificata nell'atto di concessione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

- 2) In caso di recidiva, che si verifichi nella stessa stagione sportiva o nello stesso anno solare, i minimi sono raddoppiati.
- 3) Il Dirigente dell'Area consegnatario dell'impianto, accertata la negligenza da parte dell'assegnatario nell'osservanza degli obblighi contenuti nell'atto di assegnazione e nel presente Regolamento, potrà disporre l'immediata revoca dell'assegnazione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.
- 4) La disapplicazione della penale è consentita solo nel caso in cui l'assegnatario dimostri che l'infrazione è stata commessa per cause di forza maggiore.
- 5) Nel caso la violazione consista nell'utilizzo di un impianto senza che sia stata preventivamente rilasciata la prescritta autorizzazione, ovvero al di fuori dell'orario previsto nella stessa autorizzazione, l'ammontare minimo della sanzione viene elevato da tre a dieci volte l'ammontare della tariffa applicabile, senza pregiudizio per altre e più gravi sanzioni previste da particolari disposizioni di legge.

## **ART. 25** **Reclami**

- 1) Gli utenti cui il Comune abbia rilasciato un'assegnazione per uso temporaneo dovranno indirizzare ogni eventuale reclamo direttamente ed esclusivamente al Dirigente dell'Area consegnatario dell'impianto e per conoscenza all'Assessore allo Sport.
- 2) Gli utenti potranno segnalare per iscritto al comune eventuali atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei loro interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività.

## **ART. 26** **Abrogazione di norme**

- 1) Sono abrogate tutte le disposizioni e le norme emanate dall'Amministrazione Comunale in contrasto con quanto disciplinato dal presente regolamento.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Donato Susca

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

F.to Dott.ssa Maria Rita Iaculli

N° 220 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 04-02-15 al 19-02-15 per  
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato  
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 04-02-15



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Donato Susca


Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)  
 è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;  
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, - 4 FEB 2015



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Donato Susca

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, - 4 FEB 2015



IL SEGRETARIO GENERALE  
Il Funzionario delegato

Avv. Donato Susca